proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

Art. 400 Principi

- ¹ II Consiglio federale emana le norme d'attuazione.
- ² Esso mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti. I moduli per gli atti scritti delle parti devono essere concepiti in modo da poter essere compilati anche da una parte non esperta in fatto di diritto.
- ³ Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale di giustizia l'emanazione di norme amministrative e tecniche.

